

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - Distretto VT4

Allegato 10) al Bando

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE, A FAVORE DEI MINORI E LORO FAMIGLIE DI APPARTENENZA, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL DISTRETTO VT/4 IN ESECUZIONE DEL PIANO DI ZONA SOCIALE ANNO 2009 e 2010-LEGGE 328/2000-

Art. 1 -Oggetto e durata dell'appalto-

Il presente capitolato ha per oggetto l'espletamento del Servizio Distrettuale di Assistenza Educativa Domiciliare a favore dei minori e loro famiglie di appartenenza, residenti nei Comuni del Distretto VT4 in esecuzione al Piano di Zona Sociale 2009 e 2010 di cui alla L.328/00.

L'appalto ha la durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto. Se entro la data di scadenza del contratto il Comune Capofila non avesse ancora provveduto ad effettuare una nuova gara, è facoltà dello stesso prorogare la durata del contratto fino ad un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza e comunque nei limiti del finanziamento regionale che sovvenziona il servizio.

Art. 2 Tipologia del Servizio richiesto

Il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare è rivolto alle famiglie con minori, in stato di disagio, ed è finalizzato a contrastare il deterioramento della qualità delle relazioni familiari e sociali attraverso:

- 1. La socializzazione del minore;
- 2. Il sostegno alle funzioni genitoriali;
- 3. Promuovere le risorse del minore in vista di una maggiore autonomia;
- 4. Lavorare per una progettualità futura nell'adolescente;
- 5. Proporre e facilitare i contatti tra la famiglia e i servizi;
- 6. Educazione dei minori (all'igiene, all'uso del tempo libero ecc);
- 7. Proporre e lavorare per un modello relazionale di riferimento tra i membri del nucleo familiare;
- 8. Il sostegno scolastico (riguardo ad apprendimenti su obiettivi didattico educativi);
- 9. Integrazione socio-culturale;

A tale fine la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la predisposizione del piano delle attività e delle prestazioni di seguito elencate:

- Inserimento graduale dell'educatore nell'ambiente naturale del minore e della famiglia (vengono utilizzati
 gli strumenti più efficaci di relazione con la famiglia, affinché l'educatore non sia percepito come intruso
 o controllore a seconda della situazione);
- Osservazione partecipante, delle dinamiche relazionali che si attivano nel contesto familiare (si sollecita nell'educatore, nella fase iniziale, competenze e abilità personali affinché non dia soluzioni o faccia interventi a priori)
- Raggiungimento, ove ce ne siano i presupposti, di un rapporto di fiducia famiglia
 educatore (si stabiliscono i primi fattori di stabilità tali da creare situazioni mature per interventi specifici sia sul piano educativo
 – normativo, che nell'aspetto affettivo/emotivo della relazione con le figure significative per il minore).

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - Distretto VT4

- Interventi con funzione di supporto, sostegno e mediazione con l'ambiente sociale esterno (gli interventi di supporto alla famiglia sono effettuati quando non rischiano di strutturare legami di dipendenza educatore-famiglia).
- Monitoraggio costante dell'andamento della situazione ed il suo naturale evolversi, per mezzo di verifiche periodiche con i referenti tecnici del caso (Referente ASL o Assistente Sociale del Comune ove risiede la famiglia, incontri istituzionali ecc).

La ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare, di norma, la continuità della prestazione del medesimo Educatore presso il minore e la famiglia di appartenenza; si impegna altresì ad effettuare un lavoro costante di programmazione, coordinamento e verifica delle attività del personale impiegato nell' Assistenza Educativa Domiciliare e a promuovere l'aggiornamento e la formazione continua dello stesso personale. Il servizio oggetto dell'appalto deve essere svolto in maniera integrata con i Servizi ASL VT4 (Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile, Consultorio, ecc.). Una équipe distrettuale composta da Assistenti sociali incaricate dal Comune, assistenti sociali ASL, un incaricato della società appaltatrice e un rappresentante dell'Ufficio di Piano, coordina le richieste di attivazione del servizio e monitora l'applicazione dei progetti individuali. Inoltre è previsto un lavoro di rete locale con tutti i servizi preposti ai minori per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui sopra.

Art. 3 –Personale -

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale proprio munito dei seguenti requisiti:

- attestato di qualifica professionale di Educatore Professionale ed altre qualifiche equipollenti previste dalla normativa vigente
- esperienza specifica non inferiore a 2 anni

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la piena esecuzione delle scelte operative effettuate dall' Ufficio del Piano di Zona dei Comuni del Distretto VT4 così come individuato nel Piano di Zona 2009-2010. Dovrà garantire, inoltre, la copertura assicurativa e previdenziale dei suddetti operatori durante lo svolgimento dell'attività professionale.

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la continuità del servizio che non potrà subire alcuna interruzione.

L'appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare il CCNL relativo alle caratteristiche della società appaltatrice (Cooperative Sociali, Consorzi Sociali, ecc.) e la norma relativa alla salvaguardia del personale già destinato a tale servizio. La ditta deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente e al CCNL di riferimento applicato.

Nel caso in cui si utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato la ditta è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a sostituire il personale che, a giudizio concorde delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, con altro personale in possesso dei requisiti, come sopra specificati.

Non è ammesso l'utilizzo di personale saltuario che non garantisca la continuità dei programmi concordati, se non preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante in base alle specifiche azioni da svolgere.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - Distretto VT4

L'Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., restando a suo completo carico la responsabilità che ne deriva e tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta normativa.

Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione appaltante prima della firma del contratto.

La ditta si impegna inoltre ad effettuare un'attività costante di coordinamento, programmazione e verifica del personale impiegato nel servizio in oggetto, secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

Art. 4 Canone d'appalto a base d'asta

Il Canone d'appalto a base d'asta è stabilito in euro 112.500,00 IVA esclusa e comprende:

- le spese per la sicurezza;
- le spese del personale;
- le polizze assicurative;
- i costi di gestione.

Art. 5 Stipulazione del contratto e spese

Per la stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione.

In tale data dovrà:

- comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- produrre le polizze assicurative RCT prescritte nel presente capitolato;
- produrre la polizza Fidejussoria definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 e s..m.i, pari al 10% (ovvero ridotta del 50% se esercitato il diritto alla riduzione nei termini di legge) dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di gestione del servizio oggetto dell'appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Comune.

La mancata presentazione della Ditta appaltatrice alla data stabilita per la firma per la firma del contratto darà facoltà all'Amministrazione di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, senza possibilità di rivalsa da parte della ditta.

Tutte le spese inerenti al presente contratto: bolli, trascrizioni, diritti di segreteria e notarili, spese di registrazione, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, sono a carico della ditta aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Vetralla. L'IVA, se dovuta, si intende a carico dell'Amministrazione.

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - Distretto VT4

Art.6 Modalità di verifica e controllo

L'Amministrazione si riserva:

- a) il diritto di convocare per chiarimenti o ulteriori programmazioni il coordinatore del servizio della ditta appaltatrice o il rappresentante legale della stessa;
- b) il diritto di indire riunioni di verifica;
- c) il diritto di partecipare agli incontri di programmazione e di verifica;
- d) il diritto di effettuare controlli senza preavviso al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali:
- e) il diritto di verificare il rispetto da parte dell'aggiudicatario, delle condizioni retributive, previdenziali e assistenziali previste dal CCNL per il personale utilizzato nello svolgimento del servizio.

La verifica e il controllo verranno effettuati dal Responsabile del Settore III Servizi alla Persona e Cultura...

Art.7 Compensi economici

L'importo da corrispondere all'aggiudicatario è quello risultante dalla gara e specificato nel contratto sottoscritto dall'aggiudicatario a seguito dell'aggiudicazione.

Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, l'importo di aggiudicazione è comprensivo di tutti i servizi da garantire, delle spese di personale, di tutte le spese ed ogni altro onere espresso e non derivante dall'espletamento del servizio di cui trattasi.

L'importo del servizio rimarrà invariato per tutta la durata dell'appalto. La liquidazione dei compensi dovuti all'aggiudicatario, sull'importo globale, sarà effettuata, previo riscontro della regolarità del servizio svolto, in rate mensili posticipate su presentazione di regolari fatture mensili corredate da: - fogli firma di tutti gli operatori, relazioni trimestrali sull'andamento del servizio.

Nell'ipotesi di costituzione di Associazione Temporanea d'Impresa, le liquidazioni saranno effettuate in favore della delegata dall'ATI.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato si potrà procedere alla sospensione della liquidazione del corrispettivo mediante comunicazione scritta inviata anche via fax. La sospensione congela il pagamento del corrispettivo. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quello delle eventuali penalità applicate e quant'altro dovuto dalla ditta appaltatrice.

L'appaltatore ha l'obbligo, di produrre a campione, su richiesta dell'Ente copia delle buste paga relative ai lavoratori.

Il pagamento dei corrispettivi, è subordinata all'acquisizione da parte del Comune della Certificazione di regolarità Contributiva (DURC).

L'appaltatore inoltre assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - Distretto VT4

Art. 8 Assicurazione

La ditta appaltatrice risponde direttamente dei danni a persone e cose esonerando per ciò stesso l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

La ditta si impegna pertanto a stipulare, oltre alla dovuta fideiussione definitiva (vedi art. 5) , una ulteriore polizza assicurativa onde ricoprire i rischi per danni comunque arrecati dagli operatori a qualsiasi titolo per danni a cose o persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Le polizze di cui sopra dovranno essere presentate prima della firma del contratto di affidamento del servizio di cui al presente capitolato.

Art. 9 Penali

E' stabilita una penale di euro 50,00 in caso di:

- interruzione del servizio per fatti imputabili all'affidatario, la suddetta penale è applicata per ogni giorno di interruzione;
- mancata o non tempestiva comunicazione all'Amministrazione delle sostituzioni relative al personale: la suddetta penale è applicata per ogni operatore;
- mancato rispetto delle metodologie e degli orientamenti concordati con il Responsabile del Settore, la suddetta penale è applicata per ogni infrazione.

In caso di recidiva la penalità potrà essere raddoppiata e potranno essere adottate misure più severe. Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali verranno applicati mediante ritenuta sulla cauzione e/o sulla rata di pagamento del corrispettivo d'appalto. Ove il danno e la penale eccedessero l'ammontare della cauzione e/o della rata del pagamento, la ditta sarà tenuta ad integrarne l'importo o, in mancanza, l'Amministrazione recupererà sulle rate successive quanto dovuto.

Art. 10 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento ad una o più clausole contrattuali, è previsto il richiamo scritto. Nel caso di mancata osservanza del richiamo scritto o nei casi più gravi, si procederà ad una formale diffida, fissando i termini entro i quali l'aggiudicatario dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, l'Amministrazione pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente la determinazione del Responsabile del Settore III Servizi alla Persona e Cultura e il preavviso di un mese, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si stabilisce inoltre che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) inosservanza grave o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- b) apertura di una procedure di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività ad altri;
- d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi:
- f) interruzione senza giusta causa del servizio;
- g) intervenuta inidoneità dell'appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Ufficio del Piano di Zona dei Servizi Sociali - Distretto VT4

h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione inviata dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di atti amministrativi volti a promuovere azioni di risarcimento per gli eventuali danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione che viene definitivamente acquisita dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all'Ente per l'eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente.

Art. 11 Divieto di cessione e subappalto

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare totalmente o parzialmente i servizi assunti, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento del danno e delle spese causate.

Art. 12 Applicazione leggi e regolamenti

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni di legge regolanti la materia.

Art. 13 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Viterbo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Servizi alla Persona ed alla Cultura
F.to Dott. Angelo Russo

Vetralla, 05/04/2012